



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 del Reg. Data 12-03-2020

Oggetto:	RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLE SANATORIE EDILIZIE DI CUI ALLE LEGGI N. 47/1985, N. 724/1994 E N. 326/2003 E RETTIFICA ED INTEGRAZIONE D.G.C. 59 DEL 12/07/2019.
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 10:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

POLINI FABIO	SINDACO PRO TEMPORE	P
FIORAVANTI ANDREA	VICE SINDACO	P
CIABATTONI PIERLUIGI	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.28.. del .12/03/2020 del responsabile dell'ufficio TECNICO che qui di seguito integralmente si riporta:

PREMESSO CHE:

- l'amministrazione comunale di Castignano intende determinare apposite soglie e modalità di rateizzazione degli oneri concessori, così come previsto all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, da versare per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria, assentiti ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003;
- sono numerose le istanze di condono edilizio in corso di definizione ed essendo onerose per i cittadini, ai quali dovrebbe essere richiesto un pagamento immediato, nei termini già disposti dal D.P.R. 380/2001, di somme che possono mettono in difficoltà l'economia delle famiglie;
- l'interesse del cittadino, per la definizione della procedura di rilascio della concessione in sanatoria, con positivo accoglimento della domanda, coincide con quello dell'amministrazione alla compiuta definizione delle istanze pendenti (condoni edilizi), sia per garantire certezza giuridica, sia per introitare nelle casse del comune le somme dovute a titolo di oneri;

RITENUTO sia dovere della PA, costituire le migliori condizioni affinché tutti gli utenti possano regolarizzare le richieste di condono fatte, attraverso il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, previo il pagamento dell'eventuale conguaglio oblazione, dei diritti di segreteria e di tutti gli oneri concessori;

RITENUTO OPPORTUNO dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzare gli importi degli oneri concessori relativi alle istanze di condono edilizio;

PRESO ATTO della necessità di definire le soglie per la rateizzazione e di stabilire le regole in merito a modalità e garanzie a prestarsi in favore di questo ente;

VISTO:

- l'art. 16 del D.P.R. 380/2001, il quale prevede il versamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, per il rilascio del Permesso di costruire;
- che per detto contributo l'articolo di cui sopra, prevede la possibilità della rateizzazione;
- che a norma dell'art. 47 della L. 457/1978, gli oneri anzidetti sono rateizzati non più di quattro rate semestrali e il Comune di Castignano, per i titoli abilitativi ordinari, applica quanto previsto dalla legge nazionale, consentendo, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione in quattro rate semestrali garantite con polizza fideiussoria rilasciata da istituto ancario abilitato;
- che il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 8 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, prevede inoltre che per i Condoni edilizi, la quota di conguaglio oblazione, per l'estinzione del reato penale, che il Comune dovesse determinare a saldo di quanto autodeterminato dal richiedente, per il 50 % deve essere versata al Comune e per il residuo 50 % allo Stato;

RITENUTO congruo stabilire una rata iniziale, versata anticipatamente rispetto al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, assentito ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, pari al 20 % dell'importo complessivo degli oneri concessori;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/07/2019 ad oggetto: “Adeguamento dei diritti di segreteria, pratiche di condono edilizio. Indirizzi e determinazioni in merito alla definizione degli illeciti edilizi”, con la quale è stato stabilito che:

- l'importo dei diritti di segreteria per il rilascio dei Permessi di Costruire in sanatoria, relativi ai condoni edilizi di cui alle Leggi n. 47/85, n. 724/1994 e n. 326/2003, è di € 200,00 (*duecentoeuro*);
- il compenso per ogni singola pratica di condono edilizio espletata è pari all'importo dei diritti di segreteria, al lordo delle ritenute di legge;

CONSIDERATO CHE:

- nell'espletamento delle istruttorie delle pratiche di condono edilizio, sono stati riscontrati versamenti dei diritti di segreteria effettuati in precedenza;
- risulta necessario rettificare ed integrare, fermo quanto già disposto, la Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 12/07/2019, prevedendo che il compenso di ogni singola pratica di condono edilizio pari a € 200,00, può essere remunerato anche attraverso i proventi degli oneri concessori e del conguaglio dell'oblazione;

VISTO il D.P.R. 380/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

DI STABILIRE CHE su istanza dell'interessato, è ammessa la rateizzazione delle somme dovute per i soli oneri concessori correlate alle richieste di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, secondo i limiti e le modalità di seguito indicate:

- 1) La rateizzazione può essere ammessa per i soli oneri concessori qualora l'importo totale è superiore a € 1.000,00, mentre per le pratiche per le quali tale importo sia uguale o inferiore a tale soglia, la somma dovrà essere corrisposta in unica soluzione prima del rilascio dell'atto di sanatoria, ovvero nei termini di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento;
- 2) Prima del rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, ovvero nei termini di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento, il richiedente è tenuto a versare:
 - l'importo complessivo relativo all'oblazione;
 - rata iniziale pari al 20 % dell'importo complessivo degli oneri concessori totali;Il restante 80 % delle somme dovute al Comune per gli oneri residui saranno oggetto di rateizzazioni in un massimo di tre rate semestrali;
- 3) Il richiedente la rateizzazione dovrà far pervenire all'ufficio tecnico comunale la seguente documentazione:
 - attestazione del pagamento della prima rata pari al 20% dell'importo totale dovuto, propedeutica al rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

- polizza fideiussoria a garanzia della rateizzazione proposta, rilasciata da istituto bancario abilitato, di importo pari alla somma residua e contenente le clausole espresse di pronta escussione su istanza dell'Ente e di scadenza correlata alla liberatoria rilasciata dal Comune su istanza dell'interessato;
- 4) Il mancato o ritardo versamento di anche di una sola rata, alla data fissata nel piano di rateizzazione, comporta la decadenza del piano stesso e la riscossione coattiva del complessivo credito;
- 5) DI DARE ATTO CHE lo svincolo della polizza fideiussoria bancaria, presentata a garanzia della rateizzazione, sarà disposto dal Comune su richiesta dell'interessato con il rilascio di apposita dichiarazione liberatoria che sarà inviata all'istituto che ha rilasciato la polizza;
- 6) DI ESTENDERE tale facoltà a tutte le domande in corso di definizione;
- 7) DI RETTIFICARE ED INTEGRARE, fermo quanto già disposto, la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/07/2019, prevedendo che compenso di ogni singola pratica di condono edilizio pari a € 200,00, può essere remunerato anche attraverso i proventi degli oneri concessori e del conguaglio dell'oblazione;
- 8) DI DARE ATTO CHE tutto quanto scritto nel testo della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/07/2019 resta invariato;
- 9) DI DARE ATTO CHE la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa;

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio tecnico urbanistica in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico relativa a "

RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI RELATIVI ALLE SANATORIE EDILIZIE DI CUI ALLE LEGGI N. 47/1985, N. 724/1994 E N. 326/2003 E RETTIFICA ED INTEGRAZIONE D.G.C. 59 DEL 12/07/2019." che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

DI STABILIRE CHE su istanza dell'interessato, è ammessa la rateizzazione delle somme dovute per i soli oneri concessori correlate alle richieste di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, secondo i limiti e le modalità di seguito indicate:

-La rateizzazione può essere ammessa per i soli oneri concessori qualora l'importo totale è superiore a € 1.000,00, mentre per le pratiche per le quali tale importo sia uguale o inferiore a tale soglia, la somma dovrà essere corrisposta in unica soluzione prima del rilascio dell'atto di sanatoria, ovvero nei termini di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento;

-Prima del rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, ovvero nei termini di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento, il richiedente è tenuto a versare:

- l'importo complessivo relativo all'oblazione;
- rata iniziale pari al 20 % dell'importo complessivo degli oneri concessori totali;

Il restante 80 % delle somme dovute al Comune per gli oneri residui saranno oggetto di rateizzazioni in un massimo di tre rate semestrali;

-Il richiedente la rateizzazione dovrà far pervenire all'ufficio tecnico comunale la seguente documentazione:

- attestazione del pagamento della prima rata pari al 20% dell'importo totale dovuto, propedeutica al rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
- polizza fideiussoria a garanzia della rateizzazione proposta, rilasciata da istituto bancario abilitato, di importo pari alla somma residua e contenente le clausole espresse di pronta escussione su istanza dell'Ente e di scadenza correlata alla liberatoria rilasciata dal Comune su istanza dell'interessato;

-Il mancato o ritardo versamento di anche di una sola rata, alla data fissata nel piano di rateizzazione, comporta la decadenza del piano stesso e la riscossione coattiva del complessivo credito;

DI DARE ATTO CHE lo svincolo della polizza fideiussoria bancaria, presentata a garanzia della rateizzazione, sarà disposto dal Comune su richiesta dell'interessato con il rilascio di apposita dichiarazione liberatoria che sarà inviata all'istituto che ha rilasciato la polizza;

DI ESTENDERE tale facoltà a tutte le domande in corso di definizione;

DI RETTIFICARE ED INTEGRARE, fermo quanto già disposto, la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/07/2019, prevedendo che compenso di ogni singola pratica di condono edilizio pari a € 200,00, può essere remunerato anche attraverso i proventi degli oneri concessori e del conguaglio dell'oblazione;

DI DARE ATTO CHE tutto quanto scritto nel testo della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/07/2019 resta invariato;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

- di dare mandato al responsabile dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE POLINI FABIO	F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE DR.STEFANIA SORRENTINO
--	---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 20-03-2020 al 04-04-20 con numero 389

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 20-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

SORRENTINO

F.to:

DR.STEFANIA

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione in data 20-03-2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
- La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10[^] giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000